
DIRITTO ANNUALE 2009 ⁽¹⁾

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE

Spettabile Impresa,

il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto in corso di emanazione, ha fissato gli importi del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l'anno 2009 da tutte le imprese *iscritte* o *annotate* nella SEZIONE SPECIALE del Registro Imprese.

Il versamento deve essere eseguito **entro il 16 giugno 2009** in un'unica soluzione, **tramite modello di pagamento F24 esclusivamente in via telematica**.

È possibile pagare nei successivi trenta giorni maggiorando l'importo dello 0,40%.

È possibile pagare utilizzando in compensazione eventuali crediti derivanti da qualsiasi tributo e/o contributo.

tipologia di impresa	diritto dovuto per la sede principale
- IMPRESE INDIVIDUALI	€ 88,00
- SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE	€ 88,00
- SOCIETÀ SEMPLICI (non agricole)	€ 144,00
- SOCIETÀ TRA AVVOCATI (art. 16 comma 2 del D. Lgs. 96/2001)	€ 170,00

UNITÀ LOCALI O SEDI SECONDARIE DI IMPRESE AVENTI SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Per ogni unità locale o sede secondaria di impresa avente sede principale all'estero deve essere versato l'importo di **euro 110,00**.

UNITÀ LOCALI

Le imprese che esercitano l'attività economica anche con unità locali devono versare **per ciascuna di esse**, alla Camera di Commercio nel cui territorio di competenza l'unità locale è ubicata, **un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale**.

MODALITÀ DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Con nota 19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni sul criterio di calcolo e di arrotondamento del diritto dovuto per le unità locali e dell'importo dello 0,40% da versare a titolo di maggiorazione in caso di pagamento nei trenta giorni successivi alla scadenza. **Particolare attenzione va riservata agli esempi ad essa allegati**. La nota ministeriale è consultabile all'indirizzo internet:

http://www.bg.camcom.it/release/macroaree/registri/diritto_annuale/normativa/index.jsp.

¹ art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN ALTRA PROVINCIA

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2009 è dovuto solo alla Camera di Commercio dove la sede risultava iscritta al 1° gennaio 2009.

► RAVVEDIMENTO OPEROSO

Si ricorda che **le imprese che non avessero ancora provveduto al pagamento del diritto annuale 2008 possono usufruire del ravvedimento entro il 16 giugno 2009**, per regolarizzare la propria posizione (informazioni sul sito internet www.bg.camcom.it).

SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà applicata una sanzione secondo le disposizioni di cui al decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive e del "Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Bergamo" (consultabili sul sito www.bg.camcom.it).

RILASCIO CERTIFICAZIONI

Si ricorda che dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza, **il rilascio delle certificazioni** da parte del Registro delle Imprese è **condizionato dall'avvenuto pagamento del diritto annuale**.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito internet www.bg.camcom.it oppure contattare il Call Center (tel. 199113394) o l'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di Bergamo (tel. 0354225262-202).

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlo Spinetti

Bergamo, maggio 2009